



2018/DLC/1188

Istituto Superiore di Sanità

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

VISTI il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

VISTA la Convenzione per la realizzazione del progetto "STUDIO IN VITRO SUI POTENZIALI EFFETTI TOSSICOLOGICI DEI PRINCIPI ATTIVI E LORO MISCELE UTILIZZATI CONTRO LA PERNOSPORA E L'OIDIO NEL DISCIPLINARE TRENINO E NEL DISCIPLINARE TRADIZIONALE: STRUMENTI PER FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE NELL'OTTICA DELLE DIFFERENZE LEGATE AL SESSO", sottoscritta in data 2018, con scadenza 14.01.2021;

CONSIDERATO che, per la realizzazione degli obiettivi del suindicato progetto è necessario procedere all'acquisto di una lampada al mercurio indispensabile per la misurazione del danno del DNA nell'ambito dello svolgimento delle attività di ricerca proprie del Centro di Riferimento Medicina di Genere;

CONSIDERATO che l'attività progettuale impone che gli acquisti di beni e servizi, necessari per lo svolgimento della stessa, siano legati al raggiungimento di obiettivi predeterminati dai soggetti finanziatori (nazionali ed internazionali), e vengano effettuati nel rispetto delle scadenze di ogni singolo progetto, e talvolta alle scadenze relative ad eventuali piani di lavoro;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione delle procedure di gara relative alla conclusione degli Accordi Quadro (banditi o in corso di allestimento), concernenti l'acquisizione dei beni e dei servizi indispensabili alle attività di ricerca (prodotti di biologia molecolare, prodotti di biologia cellulare, reagenti, materiale monouso, manutenzione di apparecchiature scientifiche, materiale ICT ecc...), è necessario garantire la fluidità delle procedure di acquisto, con l'intento di assicurare la realizzazione dell'attività progettuale, nel rispetto dei vincoli sopraindicati;

RITENUTO che, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, dalle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamenti diretti e dalla normativa in materia di prezzi di riferimento in ambito non sanitario, gli stessi non potranno superare i € 40.000,00 + IVA;

VISTO il proprio Decreto in data 25.06.2018 con il quale la Dr. Francesca MARANGHI, Ricercatore, è stata nominata - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento - RUP - per l'affidamento della fornitura di una lampada a mercurio per la misurazione/valutazione del danno del DNA;

VISTA la relazione del RUP in data 16.07.2018 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura, e motivata la necessità dell'acquisto in relazione alle esigenze progettuali;

CONSIDERATO che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi suddetta, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 300,00 = (trecento//00) + IVA, così come risultante dal preventivo acquisito dal RUP in data 27.06.2018 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

CONSIDERATO che l'importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 che disciplina l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla c.d. "soglia comunitaria";

VISTA la deroga al vincolo del ricorso al MEPA secondo l'art. 10 c.3 del D.Lgs n. 218 del 25.11.2016 per l'acquisizione di beni e servizi correlati ad attività di ricerca;

CONSIDERATO pertanto, che per la fornitura in parola verrà attivata una procedura sotto la soglia comunitaria ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 36, mediante il ricorso ad un affidamento diretto fuori Me.Pa;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze presentate dal RUP, si procederà ad affidare alla Ditta BIONOVA TECHNOLOGIES la fornitura di una lampada a mercurio per la misurazione del danno del DNA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'affidamento diretto al sopra citato Operatore Economico è motivato dalla piena rispondenza di quanto offerto dall'O.E. BIONOVA TECHNOLOGIES alle esigenze della Stazione Appaltante. Per l'affidamento in oggetto è stato applicato il principio di rotazione nel processo di individuazione dell'OE prescelto, mediante richiesta di preventivo a n. 3 O.E. presenti sul mercato ed applicato il criterio di razionalizzazione/economicità della spesa, tramite selezione di offerta economica più vantaggiosa e conforme alle esigenze del Richiedente/RUP.

CONSIDERATO che la fornitura oggetto della sopra citata procedura acquisto diretto fuori Me.PA, dovrà essere effettuata in accordo col Richiedente/RUP, con decorrenza dalla data di ricezione della lettera di acquisto;

DECRETA

ART. 1

Viene attivata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto fuori Me.PA, finalizzata all'acquisto della fornitura di una lampada al mercurio

ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 366,00 == (trecentosessantasei//00) = (€ 300,00 + € 66,00 per IVA 22%). Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno sarà prenotato sul Fascicolo X31, Voce di bilancio U.2059, Partita 3465/2018, Sub-impegno 1 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma, 31.07.2018

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE
UMANE ED ECONOMICHE
DR.SSA ROSA M. MARTOCCIA